

INDIRIZZI PER L'INTEGRAZIONE AL REDDITO PER I LAVORATORI CHE ADERISCONO AI CONTRATTI DI SOLIDARIETA'

FINALITA'

Garantire un sostegno al reddito ai lavoratori che aderiscono ai contratti di solidarietà difensivi quale elemento di scelta possibile fra gli strumenti finalizzati alla conservazione e alla salvaguardia del posto di lavoro e delle competenze.

BENEFICIARI

I dipendenti da unità produttive, ubicate in Toscana, di aziende individuate dal D.L. 726/84, convertito in L. 863/84 e dalla L. 608/1996 e dalla L. 236/93, D.P.R. 10.6.2000, n 218, Decreto Ministero del Lavoro del 20.8.2002 e ulteriori integrazioni e modifiche.

MODALITA' DI RICONOSCIMENTO DELL'INTERVENTO

L'intervento della Regione Toscana è riconosciuto subordinatamente all'approvazione del decreto del Ministero del Lavoro di concessione dell'integrazione salariale (per le aziende di cui alla L. 863/84) o del contributo statale (per le aziende di cui alla L. 236/93).

Al fine di uniformare i tempi di erogazione dell'integrazione salariale per le imprese artigiane, qualora l'Ente Bilaterale di riferimento provveda all'erogazione dell'intero importo spettante al lavoratore come previsto dalla normativa, la Regione provvede all'erogazione del proprio contributo pur in attesa del decreto ministeriale.

Le domande di concessione dell'integrazione regionale devono essere presentate, a pena di decadenza, tramite raccomandata A/R alla Regione Toscana entro 6 mesi dalla data di emanazione del decreto ministeriale di autorizzazione, o, per le imprese artigiane, entro 6 mesi dall'avvenuta erogazione del contributo dell'Ente Bilaterale. Per data di presentazione si intende la data di invio della raccomandata. Le domande presentate oltre i suddetti termini saranno respinte.

ENTITA' DELL'AIUTO

La Regione integra il trattamento erogato da INPS (e, nel caso di aziende artigiane, erogato da INPS e dall'Ente bilaterale) ai lavoratori interessati dai contratti di solidarietà difensivi come di seguito indicato:

Periodi di solidarietà effettuati dal 1° gennaio 2014:

1. per i dipendenti da aziende di cui alla L. 863/84, l'integrazione regionale è pari al 15% del trattamento perso;
2. per i dipendenti da aziende non artigiane di cui alla L. 236/93, l'integrazione regionale è pari a:
 - a. il 45% del trattamento perso nel caso in cui l'azienda non corrisponda al lavoratore la parte di contributo ministeriale di propria spettanza;
 - b. il 20% del trattamento perso nel caso in cui l'azienda corrisponda al lavoratore la parte di contributo ministeriale di propria spettanza

3. per i dipendenti da aziende artigiane di cui alla L. 236/93, l'integrazione regionale è pari a:
 - a. il 32,50% del trattamento perso nel caso in cui l'azienda non corrisponda al lavoratore la parte di contributo ministeriale di propria spettanza;
 - b. il 7,50% del trattamento perso nel caso in cui l'azienda corrisponda al lavoratore la parte di contributo ministeriale di propria spettanza

Periodi di solidarietà effettuati fino al 31 dicembre 2013:

1. lavoratori interessati da contratti di solidarietà di tipo difensivo stipulati dal 1° luglio 2009, e dipendenti da:
 - a. imprese che rientrano nella disciplina di cui all'art. 1, comma 6 del Decreto Legge n. 78/2009;
 - b. cooperative che rientrano nella disciplina della Legge 223/91;

Per tali lavoratori l'integrazione della Regione Toscana garantirà, subordinatamente all'intervento governativo di cui al DL 78/2009, il raggiungimento del 90% trattamento perso. In assenza dell'intervento governativo di cui al DL 78/2009, il contributo aggiuntivo della Regione si conferma nella misura del 20%, come inizialmente stabilito dalla DGR 312/2009.

2. lavoratori interessati da contratti di solidarietà di tipo difensivo e dipendenti da:
 - a. le imprese (escluse le imprese artigiane) di cui all'art. 5, comma 5 del Decreto Legge n. 148/1993, convertito nella Legge n. 236/1993 e successive integrazioni, non rientranti nel campo di applicazione della Legge 863/84;

Per tali lavoratori l'integrazione della Regione Toscana garantirà il raggiungimento del 70% trattamento perso.

3. Per i dipendenti delle imprese artigiane, di cui all'art. 5, comma 5 del Decreto Legge n. 148/1993 e convertito nella Legge n. 236/1993, l'integrazione al reddito è confermata nella misura del 20%.